

N. R.G. 2024

Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085.4429997
Email: Info@avvocatoargento.it
Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2024 promossa da:

M

contro

BANCA S.P.A.

Il Giudice dott. Stefania Ursoleo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulle richieste istruttorie:

dispone consulenza tecnica contabile di ufficio e a tal fine nomina la dott. . . .
alla quale sarà conferito il seguente incarico:

“Esaminati gli atti e i documenti già in atti e quelli eventualmente acquisiti ai sensi dell'art. 198 comma 2 c.p.c., solo con il consenso delle parti,

- Preliminarmente verifichi:

A) se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) o un'apertura di credito regolata in conto corrente; nel primo caso, se nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario oppure mediante l'apertura di conti accessori (conto anticipi su fatture, su crediti, su effetti s.b.f., ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifici l'importo del fido concesso, tenendo conto non solo di eventuali contratti ma anche di elementi presuntivi che consentano di riscontrare la presenza di un affidamento di fatto (quali le indicazioni "entro-fuori fido", "interessi per sconfinamento", o altre espressioni simili denotanti in modo inequivoco la presenza di un affidamento, la presenza di una



esposizione debitoria prolungata e tollerata dalla Banca, i dati eventualmente risultanti dalla Centrale Rischi);

B) le date di apertura e chiusura del conto ed il saldo/i finale/i registrato/i dalla banca;

C) le condizioni economiche pattuite nei contratti in atto (conto ordinario, apertura di credito in conto corrente, concessione di fidi, conti accessori) con particolare riferimento a tassi di interessi attivi e passivi, capitalizzazioni degli interessi, commissioni di massimo scoperto e di altro genere;

- provveda, quindi, il Ctu a calcolare il saldo finale del conto corrente bancario oggetto di causa, secondo i criteri di seguito indicati:

1) esclusione degli interessi "uso piazza" applicati dalla Banca dal 15.4.1996 (contratto di apertura del c/c 100634), applicando, fino alla nuova convezione del 8.9.2000, i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;

2) esclusione della capitalizzazione degli interessi fino al 8.9.2000;

3) esclusione delle commissioni di massimo scoperto, senza alcuna sostituzione;

4) esclusione di altre commissioni/spese non previste;

5) applichi la disciplina delle valute pattuite;

4) qualora siano mancanti uno o più estratti conto il CTU limiterà le verifiche di tale genere di addebiti sui soli estratti conto disponibili, partendo dal saldo del primo e/c disponibile senza applicazione di scritture di raccordo;

6) verifichi, inoltre, se nel periodo precedente al decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione siano intervenute rimesse solutorie (secondo i criteri dettati dalla Corte di cassazione nella sentenza 24418/2010) che abbiano coperto gli addebiti di cui sopra (in ipotesi illegittimi) e, in caso positivo, escluda dal calcolo, finalizzato a rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c, gli addebiti coperti da tali versamenti; nell'esecuzione di tali operazioni si attenga al cd saldo rettificato e non al saldo banca e computi le rimesse solutorie secondo i criteri di cui all'art. 1194 cc;

P.Q.M

ordina alla banca, ai sensi dell'art. 210 cpc, il deposito nel fascicolo telematico di tutta la documentazione afferente al rapporto di conto corrente oggetto di causa, in



particolare gli estratti conto completi, entro il 20.11.2024; rinvia per il giuramento del c.t.u. all'udienza del 27.11.2024, ore 10.00.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al c.t.u.

Pescara, 22 ottobre 2024

Il giudice
dott. Stefania Ursoleo

